



Copia

COMUNE DI CASELETTE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5

OGGETTO:

IMPOSTA COMUNALE UNICA (I.U.C.) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE PATRIMONIALE DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "I.M.U." - ANNO 2018.

L'anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di febbraio alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari del Palazzo Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BANCHIERI Pacifico - Sindaco	Sì
2. MOTRASSINO Giorgio - Vice Sindaco	Sì
3. RIGOLETTI Roberto - Assessore	Sì
4. OSSOLA Beatrice - Consigliere	Sì
5. SPATOLA Jacopo Simone Diego - Consigliere	Sì
6. GALLICCHIO Simona - Consigliere	Sì
7. SERENO Carla - Consigliere	Sì
8. AMADIO Daniele - Consigliere	Sì
9. MEINARDI Davide - Consigliere	Sì
10. BORELLO RUBEN - Consigliere	Sì
11. GAUDENZI Laura - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Alberto CANE.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BANCHIERI Pacifico nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:

IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE PATRIMONIALE DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ANNO 2018.

IL SINDACO

VISTI agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

VISTA la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, Legge 147/2013 e successive modifiche e integrazioni);

VISTO l'art. 13, commi da 6 a 10, del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 come da ultimo modificato dalla citata Legge di stabilità 2016 (Legge 208/2015) che, in ordine all'IMU stabilisce le diverse tipologie di aliquote e detrazioni, che possono essere oggetto di modifica da parte del Comune;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) e l'art. 1 del D.L. 6 marzo 2014 n.16 convertito in L. n.68 del 02/05/2014: in merito alle disposizioni relative alla determinazione delle aliquote, anche in riferimento al cumulo tra quelle dell'IMU e quelle della Tasi;

VISTO l'art.1, comma 707, della Legge 147 del 27/12/2013 che dispone la non applicazione dell'IMU all'abitazione principale;

VISTO l'art. 2 del DL 31/8/2013, 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124 che prevede al comma 2 che "a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati";

VISTO l'art. 6 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16 - Contabilizzazione IMU: "ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 380-ter, lettera a) della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, i Comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato. Per uniformarsi a tale principio, i comuni possono

effettuare eventuali rettifiche contabili per l'esercizio 2013, in sede di approvazione del rendiconto di cui all'articolo 227 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

PRESO ATTO CHE

- l'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015 così come modificato dall'art. 1 comma 42 lett. a) della Legge 11/12/2016 n. 232 (Legge di bilancio 2017) per gli anni 2016 e 2017, e l'art. 1, comma 37 lett. a) della Legge 27/12/2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018) per gli anni 2017 e 2018, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospendono l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli Enti Locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli Enti Locali con Legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

VISTI gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

VISTO il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTE le proprie deliberazioni del Consiglio comunale n. 10 del 09/03/2015, n. 30 del 25/06/2015 e n. 2 del 31/03/2016 con le quali è stato approvato il Regolamento dell'Imposta Unica Comunale, che si articola in due componenti:

- la componente patrimoniale, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;

- la componente servizi, articolata a sua volta:

- nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal regolamento comunale;

- nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

RICHIAMATI i Decreti del Ministero dell'Interno:

- del 29/11/2017, ai sensi del quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018 è stato prorogato al 28 febbraio 2018;
- del 09/02/2018, ai sensi del quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018 è stato prorogato al 31 marzo 2018;

VISTO l'art.13, comma 13bis del D.L N.201/2011 così come modificato dall'art. 10, comma 4, lett. a) del D.L. 08/04/2013, n.35, convertito in Legge 06/06/2013, n. 64 che subordina l'efficacia costitutiva delle delibere di approvazione delle aliquote, delle detrazioni e dei regolamenti all'invio esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nella apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e ne stabilisce la decorrenza dalla data di pubblicazione nel sito del MEF;

RITENUTO opportuno di confermare una aliquota ridotta per l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, escluse le abitazioni in cat. A/1, A/8 e A/9, destinata ad abitazione principale del comodatario e a condizione che la stessa non risulti locata, in osservanza anche a quanto stabilito dall'art. 1 comma 10 della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016);

RITENUTO altresì opportuno stabilire che ai fini dell'IMU i valori delle aree edificabili sono quelli approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 29/01/2018 avente per oggetto "Determinazione dei valori delle aree fabbricabili per l'imposta Comunale sugli immobili";

VISTO l'art. 1 comma 13 della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) a decorrere dall'anno 2016 è stata disposta l'esenzione dell'I.M.U. per i terreni agricoli così come individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n.9 del 14 giugno 1993;

CONSIDERATO che il vigente Regolamento dell'Imposta Unica Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 09/03/2015, stabilisce all'art. 25 le modalità di versamento per la I.U.C., il cui versamento della prima rata deve essere eseguito sulla base dell'aliquota dei dodici mesi dell'anno precedente e che le scadenze risultano stabilite nel 16 Giugno e 16 Dicembre;

EVIDENZIATO inoltre che l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di procedere all'invio dei modelli F24 precompilati, con l'importo già specificato, in un quadro di crescente e fattiva collaborazione tra Ente e contribuenti;

CONSIDERATO che l'art. 13 commi 6 e 7 del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 pone in capo al Consiglio Comunale la competenza a deliberare intorno alle aliquote del tributo in discussione, in chiara deroga rispetto al combinato disposto degli artt. 42 e 48 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

RILEVATO per tanto che le aliquote I.M.U. anno 2018 non subiranno alcuna variazione rispetto all'anno precedente;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per i motivi in narrativa espressi che qui integralmente si intendono riportati

1)- DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2)- DI PROPORRE al Consiglio Comunale la conferma delle seguenti aliquote per l'applicazione della IUC nella sua componente Imposta Municipale Propria (IMU) con decorrenza dall'1/1/2018, invariate rispetto al 2015, 2016 e 2017, come di seguito:

- ALIQUOTA DI BASE: **0,85 PER CENTO**
- ALIQUOTA DI BASE ridotta di 0,09 punti percentuali per l'unità immobiliare **concessa in comodato** dal soggetto passivo ai **parenti in linea retta entro il primo grado**, esclusa l'abitazione in cat. A/1, A/8 e A/9, destinata ad abitazione principale del comodatario e a condizione che la stessa non risulti locata e in osservanza anche a quanto stabilito dall'art. 1 comma 10 della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016)
0,76 PER CENTO
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: **0,35 PER CENTO**

3)- DI DARE ATTO che il Comune rientra tra i Comuni classificati dall'Istat totalmente montano, e che pertanto, ai sensi dell'art.7 comma 1 lettera h del D.Lgs. 504/1992, i terreni agricoli sono esenti dall'Imposta Municipale Unica (IMU);

4)- DI PROPORRE al Consiglio la conferma delle seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria con decorrenza dall'1/1/2018, invariate rispetto al 2015, 2016 e 2017:

- a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

5)- DI STABILIRE che ai fini dell'IMU i valori delle aree edificabili sono quelli approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 29/01/2018 avente per oggetto "Imposta Municipale Unica (IUC) – Determinazione del valore venale di comune commercio delle aree fabbricabili presenti nel territorio comunale di caselette per l'anno 2018;

6)- DI DARE ATTO che secondo quanto stabilito dall'art. 25 del vigente Regolamento I.U.C., i termini di versamento sono stabiliti nel 16 Giugno e 16 Dicembre 2016 e che per la prima rata di acconto dovrà essere eseguita sulla base dell'aliquota dei dodici mesi precedenti;

7)- DI PUBBLICARE il presente atto per via telematica, mediante inserimento del testo nella apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

Determinazione aliquote imu 2018/DEL CC

Visto il parere sulla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i;

Caselette, 20/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: MILETTO Rag. Marco

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012;

Sentita la relazione del Vice Sindaco Sig. Motrassino Giorgio;

Visto lo Statuto approvato con atto consiliare n. 22 del 11/06/1991 e sue modifiche;

Successivamente, su proposta del Presidente, con voto separato, espresso in forma palese che sortisce il seguente esito:

Consiglieri presenti	11
Consiglieri votanti	8
Astenuti	3 (Meinardi Davide, Borello Ruben, Gaudenzi Laura)
Voti favorevoli	8
Voti contrari	==

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione di cui trattasi come sopra descritta.

Del che si è redatto il presente verbale

IL SINDACO

F.to: BANCHIERI Pacifico

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott. Alberto CANE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 01/03/2018 (Art. 124 D.lgs. 267/2000 ss.mm.ii.)

Caselette , lì 01/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott. Alberto CANE

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____, come prescritto dall'art. 124, comma 1. Del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 ss.mm.ii., senza reclami

Caselette, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott. Alberto CANE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[] è divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.

[] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.

Caselette, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott. Alberto CANE